COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URP, UFF. STAMPA, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, TURISMO, EVENTI E MANIFESTAZIONI, DEMOGRAFICI E STATISTICA, DECENTRAMENTO E POL. DELLE FRAZIONI

MUSEO DEI GRANDI FIUMI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Zago Francesco

DETERMINAZIONE N. 4813 DEL 29/12/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ AS2 S.R.L DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO E LA SUA INTEGRAZIONE AL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO COMUNALE - CIG B980D1A434

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con la delibera di G.C. n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente;

• con la delibera di G.C. n. 22 del 06/02/2025, è stata approvata la parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

• con Decreto Sindacale n. 29 del 27.11.2025 con cui è stato prorogato fino al 31/12/2025 l'incarico dirigenziale per il Settore "Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa, Ufficio di Gabinetto, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni" alla dott.ssa Micaela Pattaro;

• con il medesimo decreto sono stati individuati anche i dirigenti sostituti in caso di assenza o impedimento del dirigente titolare, ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni dirigenziali;

• con il decreto sindacale n. 76 del 24/12/2024, modificato successivamente dal decreto sindacale n. 7 del 11/02/2025, è stata confermata la validità e l'efficacia del suddetto decreto sindacale n. 43 dell'11/11/2022 ed è stato modificato l'ordine di sostituzione relativo agli incarichi dirigenziali in caso di assenza o impedimento del dirigente titolare, ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni dirigenziali;

• con Decreto Sindacale n. 22 del 11/11/2025 e successiva rettifica con decreto n. 23 del 12/11/2025, è stato prorogato sino al 30/11/2025 l'incarico dirigenziale per il Settore "Urp Comunicazione e

Qualità, Ufficio Stampa, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni" alla dott.ssa Micaela Pattaro e con Decreto Sindacale n. 29 del 27/11/2025 è stato prorogato sino al 31/12/2025;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 28/02/2025 sono stati individuati i Settori consegnatari di taluni beni immobili di natura culturale, sociale, sportiva e scolastica di proprietà dell'Ente, con conseguente responsabilità sui medesimi circa la relativa gestione, vigilanza e programmazione;
• tra le competenze in capo alla suindicata Dirigente rientra, quindi, anche la gestione del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e del complesso dell'ex Monastero degli Olivetani di San Bortolo;
• il Responsabile unico del progetto del presente affidamento è il dott. Francesco Zago, Funzionario del Museo dei Grandi Fiumi;
• nei confronti dello stesso non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neppure parziale con il presente affidamento;
• il Direttore dell'esecuzione è nominato il dott. Davide Dal Bosco dell'Area degli istruttori del Museo;

Considerato che:
- il Comune di Rovigo è titolare e gestore del Museo dei Grandi Fiumi, sito in piazzale San Bartolomeo, n. 18, il quale custodisce collezioni di reperti archeologici e storico-artistici di rilevante valore culturale;
- si è ravvisata la necessità di garantire la sicurezza dei beni museali, nonché l'incolumità dei visitatori e del personale, attraverso l'installazione di un nuovo e più aggiornato sistema di videosorveglianza interna, nei locali del piano terra e del piano primo, dove sono esposte le collezioni;
- il trattamento dei dati personali derivante dall'attività di videosorveglianza deve conformarsi al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. 196/2003 e al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, nonché alle Linee guida 3/2019 dell'EDPB;

Dato atto che:
- la finalità del sistema di videosorveglianza da installare presso il Museo dei Grandi Fiumi è esclusivamente la sicurezza del patrimonio museale e delle persone;
- le immagini potranno essere visualizzate unicamente da personale autorizzato per finalità di prevenzione e, se necessario, per accertamento di eventi dannosi o illeciti;
- le aree di installazione delle telecamere non comprendono spazi destinati al personale (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.), ma solo ambienti espositivi e aree di passaggio;
- la durata massima di conservazione delle immagini è fissata in 72 ore, salvo estensione motivata per esigenze di sicurezza o indagini giudiziarie;
- con nota prot. n. 87078 del 21/11/2025 è stato richiesto e ottenuto il parere favorevole del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Comune;
- è stata redatta la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito GDPR);

Dato atto, altresì, che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR), in

vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile dal 25 maggio 2018, prescrive l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali;

Viste le finalità espresse dal D.Lgs. 51/2018 relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Visto il D.Lgs. 101/2018 in vigore dal 18/09/2018, che ha armonizzato il D.Lgs. 196/2003 (denominato "Codice della Privacy") al sopracitato Regolamento Europeo, il quale prevede all'art. 2-quaterdecies, che il titolare abbia la facoltà di individuare le modalità più opportune di autorizzare al trattamento dei dati personali i soggetti che operano sotto la propria autorità diretta;

Rilevato che:
- il Comune di Rovigo è dotato di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla tutela della sicurezza e alla prevenzione e repressione degli illeciti;
- in data 25.07.2008 è stato sottoscritto tra la Prefettura e il Comune di Rovigo il Protocollo d'intesa per la gestione del sistema di videosorveglianza;
- il Comune di Rovigo ha adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28/04/2023, il "*Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza comunale"*, che disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza già installati e attivi nel territorio comunale;

Preso atto che il sistema di videosorveglianza museale si integrerà coi predetti impianti di ripresa, in gestione alla Polizia Locale, e usufruirà della medesima infrastruttura informatica di quelli già in essere. I nuovi dispositivi opereranno nella medesima piattaforma di gestione di quanto già in funzione e non si riportano specifiche ulteriori criticità rispetto a quelle già oggetto di valutazione d'impatto relativa all'impianto preesistente, di cui l'implementazione in oggetto risulta mera espansione;

Rilevato, inoltre, che:
- il sistema di videosorveglianza cittadino è stato negli anni progettato e realizzato dalla società AS2 s.r.l. che attualmente è affidataria anche del servizio di assistenza e manutenzione dell'intero impianto (cfr. determinazione n. 632 del 18/02/2025);
- tale società ha partecipato direttamente a partire dal 2004 all'installazione delle varie apparecchiature e strumentazioni nonché ha provveduto negli anni successivi al servizio di assistenza e manutenzione dell'intero sistema, garantendo con continuità lo svolgimento di verifiche periodiche nonché interventi mirati per la risoluzione di malfunzionamenti mediante l'impiego di tecnici specializzati;
- per lo svolgimento di tale servizio la società AS2 s.r.l. è stata nominata responsabile del trattamento dei dati personali in attuazione dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 mediante scrittura privata assunta al Repertorio n. 138 del 30/05/2023;

Atteso che, essendo il valore stimato dei lavori di importo inferiore alla soglia di € 150.000,00 e pertanto affidabile direttamente ad un unico operatore economico *ex* art. 50 c. 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023, è stata individuata la Società AS2 Srl Azienda Servizi Strumentali con sede a Rovigo in Via della Resistenza n. 4 - P.IVA 01396160291, in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, che risulta in grado di intervenire prontamente rispettando i tempi e le condizioni previste dall'Amministrazione.

Preso atto che:

- è stata svolta un'indagine informale di mercato, interpellando alcune ditte specializzate nel settore impiantistico di videosorveglianza;
- sono pervenuti due preventivi, uno da ditta esterna con prot. n. 90809/2025 del 05/12/2025, per l'importo complessivo di 28.999,40 Iva 22% compresa e uno dalla società partecipata in house providing AS2 s.r.l., prot. n. 90442/2025 del 04/12/2025, per l'importo di **euro 27.938,00** iva compresa;

Vista l'offerta acquisita a seguito di trattativa diretta sul MEPA nel portale "acquistinretepa" con la società AS2 s.r.l. (Id. negoziazione 5889901) per l'importo netto di **euro 22.900,00 oltre IVA 22%** pari a **euro 5.038,00** per un totale di **euro 27.938,00**, ritenuta congrua;

Verificato che la succitata spesa trova copertura nel modo seguente:
- quanto a **euro 20.000,00** sul capitolo di spesa **1802010651**, denominato *"Manutenzione straordinaria Museo Grandi Fiumi",* codice finanziario U.2.02.01.10.008 *"Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico e artistico"*, del bilancio di esercizio anno 2025 (non ricorrente – avanzo di Amministrazione 2024 in virtù della Delibera di C.C. n. 78 del 01/10/2025 e relativa autorizzazione del dirigente competente agli atti dell'ufficio)
- quanto a **euro 7.938,00**, sul capitolo **1801301390**, denominato *"Gestione e manutenzione, messa in sicurezza impianti Museo", codice finanziario* U.1.03.02.09.004 *"Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari"*, del bilancio anno 2025;

Dato atto:
- che il Comune di Rovigo, unitamente ad altri Comuni della Provincia, è socio dell'Azienda Servizi Strumentali S.R.L. (in sigla AS2 s.r.l.), società strumentale a totale partecipazione pubblica, con sede legale in Rovigo, via della Resistenza n. 4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Venezia e Rovigo al numero, codice fiscale e P.Iva 01396160291, REA RO-152660, e che possiede i requisiti e presupposti previsti dalla normativa in essere per la fattispecie della c.d. auto-produzione ossia dell'in house providing e che ha tra gli scopi statutari anche le attività di cui trattasi;
- che la società AS2 S.r.l. (in seguito anche più semplicemente AS2) risulta essere stata mantenuta nel portafoglio delle partecipazioni societarie in forza della delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 23/12/2024 "Relazione periodica delle partecipazioni sociali relative alle partecipazioni detenute al 31/12/2023", proprio in virtù delle sue attività strumentali a favore dei soci, oltre alla conferma

della sua connotazione in house providing attraverso il prot. interno n. 79030/2024 a cura del Segretario Generale del Comune di Rovigo;
- che l'esito del processo di analisi relativo al mantenimento della partecipazione in AS2 rappresenta quindi il punto di sintesi di una valutazione complessiva di convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essa la partecipazione societaria rispetto ad altre soluzioni per reperire i servizi oggetto del presente atto;

Visti:
- l'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, ove si dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1 (risultato), 2 (fiducia) e 3 (accesso al mercato). Le stazioni appaltanti devono adottare un provvedimento motivato per ogni affidamento, evidenziando i vantaggi per la collettività, le esternalità connesse e la congruità economica della prestazione, con riferimento a obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità, celerità e razionale uso delle risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato;
- l'art. 23 al comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 che dispone: "Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2".
- l'art. 3 dell'Allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti" al D.Lgs. 36/2023, il quale definisce «affidamento in house» l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE;
- l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", che prevede che le amministrazioni pubbliche "possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: […] d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- l'art. 16, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", che stabilisce le condizioni a cui possono essere effettuati affidamenti diretti nei confronti di società in house: "Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni

che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata";

Vista la relazione istruttoria redatta ai fini dell'adempimento dell'onere motivazionale prescritto dal citato art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, allegata (**Allegato A**) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui si dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, oltre che normativi previsti dal diritto comunitario e dal diritto nazionale per l'affidamento *in house* del servizio strumentale in questione alla società AS2 s.r.l., nonché viene esplicitata un'adeguata analisi in termini di vantaggi economici e di celerità come richiesto dalla norma;

Verificato che sussistano nel caso specie tutte le condizioni di elaborazione giurisprudenziale comunitaria per procedere all'affidamento *in house* del servizio strumentale in questione ad AS2, in quanto è a totale capitale pubblico. Infatti, possono esserne soci, oltre al Comune di Rovigo, esclusivamente gli Enti pubblici indicati nell'art. 1 dello statuto societario;

Considerato che, alla luce delle valutazioni contenute nella relazione istruttoria allegata, sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per propendere per l'affidamento in house, posto che:
- l'offerta della società AS2 SRL è ritenuta congrua ed economicamente vantaggiosa rispetto a quelli reperibili nel mercato con riferimento al rapporto qualità/prezzo dei prodotti offerti;
- inoltre, il "controllo analogo" esercitato sulla società dal Comune consente di intervenire nelle scelte gestionali operative della società relative allo svolgimento dell'attività affidata per migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio reso;
- i poteri di intervento e di controllo consentono adeguamenti, anche in itinere, delle condizioni di svolgimento dei servizi richiesti in base alle specifiche esigenze dell'Amministrazione, garantendo al Comune di conseguire standard qualitativi e di efficienza superiori rispetto al ricorso al libero mercato, oltre alla celerità dell'azione amministrativa, grazie alla conoscenza dell'intero sistema di videosorveglianza cittadino progettato e realizzato dalla stessa società AS2 s.r.l. che attualmente è affidataria anche del servizio di assistenza e manutenzione dell'intero impianto (cfr. determinazione n. 632 del 18/02/2025) e della presenza in loco per il pronto intervento in caso di manutenzione;

Considerato, inoltre, che le suddette verifiche sono altresì allineate alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. tra le tante le Sentenze CdS n. 6420/2020 e n. 2102/2021) che ha stabilito come l'affidamento "in house" debba ritenersi legittimo in presenza di una documentata e reale convenienza per l'Ente;

Visto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del D.L. del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa stimata di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

Appurato che:
□ ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto

ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del Principio del Risultato di cui all'art. 1 del medesimo Nuovo Codice;
 in tema di imposta di bollo, a mente dell'art. 18, comma 10, del Nuovo Codice, a carico dell'affidatario, si debba tener conto di quanto disposto dall'Allegato I.4 al medesimo Nuovo Codice;

Verificato che per la fornitura in parola non sussistono specifici obblighi di adesione alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, o di rivolgersi ai Soggetti Aggregatori, come fissati dall'art. 9, co. 3, del D.L. 66/2014, in relazione al D.P.C.M. 11.07.2018, dall'art. 1, co. 512 della Legge 208/2015 e dall'art. 1, co. 7, del D.L. 95/2012;

Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:
- il *fine* che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire una migliore tutela del patrimonio pubblico, una più efficace prevenzione e repressione di atti vandalici e illeciti, e la sicurezza dei lavoratori impiegati presso il complesso olivetano;
- *l'oggetto* della procedura riguarda il ripristino funzionale del sistema di videocontrollo presente presso il Museo dei Grandi Fiumi, la sostituzione delle apparecchiature e delle componenti elettroniche non funzionanti, l'installazione e la configurazione di nuovi apparati e tutte le opere impiantistiche di collegamento e alimentazione da connettere al sistema esistente per il ritorno al pieno e ottimale funzionamento dell'impianto di videosorveglianza;
- *le modalità di scelta del contraente*: affidamento *in house providing* ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Nuovo Codice;
- *la durata dell'appalto*: la prestazione deve essere eseguita entro il **31/12/2025**;
- *il valore stimato dell'appalto (art. 14 Nuovo Codice)*: **euro 22.900,00** oltre Iva di legge;
- *l'imposta di bollo (Allegato I.4 Nuovo Codice)*: **esente**;
- *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa e nel contratto che verrà sottoscritto dalle parti;

Ritenuto quindi di:
- affidare in regime in house providing alla società AS2 S.r.l., l'attività in oggetto sulla base della sopra citata relazione istruttoria per un importo pari a euro 22.900,00 oltre Iva al 22% di cui Euro 16.393,44 oltre Iva 22% per manutenzione straordinaria ed euro 6.506,56 oltre Iva 22% di manutenzione ordinaria;
- di provvedere in questa sede con la formale assunzione dell'impegno di spesa per l'affidamento in oggetto in favore della società in house AS2 s.r.l. con sede a Rovigo in Via della Resistenza, 4 C.F./P.IVA 01396160291 per l'importo complessivo di **euro 27.938,00 (Iva di legge inclusa);**

Dato atto che:
- è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (**CIG**) n. **B980D1A434**;
- come precisato nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Anac, aggiornata da ultimo con deliberazione n. 585 del 19 dicembre 2023, sono escluse dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da società in house di cui al D.Lgs. n. 175 del 19

agosto 2016;
- per il presente provvedimento non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 trattandosi di operazioni contabili a favore di società a totale partecipazione pubblica, come espressamente indicato dal Ministero dell'Economia e Finanza nella circolare n. 22 del 29/07/2008;
- la società risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, Protocollo INAIL_50925360, scadenza validità 29/01/2026 e depositato in atti dell'ufficio procedente);
- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. 78/2009;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e all'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati;
- l'articolo183, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'articolo 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 192 determinazioni a contrarre e relative procedure;

Visti gli art. 7 comma 2, del Nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) e l'art. 3 dell'Allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti" al D.Lgs. 36/2023;
Visti gli artt. 2, comma 1 lett. o), e 16 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 ("Testo Unico delle Partecipate") in materia di società e affidamenti in house;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamati:
- il Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- la Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- il DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- il Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (G.U. n. 186 del 09.08.2008);

Dato atto
- che in data 09/12/2025 è stata acquisita al protocollo dell'ente (PG n. 91177/2025) l'autorizzazione della competente Soprintendenza territoriale in quanto le opere in progetto, risultano compatibili con le esigenze di tutela monumentale del bene culturale in oggetto;
- che è stato altresì acquisito il parere del DPO privacy agli atti dell'ufficio;

Richiamate, inoltre:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il "Documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 dell'08/01/2025 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione dotazioni finanziarie";
- la deliberazione di C.C. n. 78 del 01/10/2025, avente a oggetto "Variazioni al bilancio di previsione 2025/2027 per destinazione quota parte dell'avanzo di amministrazione libero, vincolato, variazione al programma OO.PP. 2025/2027 e adeguamento al DUP 2025/2027";

Visto:
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28/04/2023;
- l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi di cui al capitolo di spesa 1802010651 concessa dalla Dirigente del settore LL.PP. e acquisita agli atti dell'Ufficio Museo.

DETERMINA

- per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati e da intendersi quale parte integrante e sostanziale:

1. di affidare alla società partecipata "Azienda Servizi Strumentali S.R.L.", in sigla AS2 s.r.l., con sede legale in Rovigo, via della Resistenza n. 4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Venezia e Rovigo al numero, codice fiscale e P.Iva 01396160291, REA RO-152660, con la formula dell'*in house providing,* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

e per le motivazioni espresse nella relazione istruttoria allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), il ripristino funzionale del sistema di videocontrollo presente presso il Museo dei Grandi Fiumi quale estensione del già presente impianto presso la stazione di Polizia Locale, la sostituzione delle apparecchiature e delle componenti elettroniche non funzionanti, l'installazione e la configurazione di nuovi apparati e tutte le opere impiantistiche di collegamento e alimentazione da connettere al sistema esistente per il ritorno al pieno e ottimale funzionamento dell'impianto di videosorveglianza;

2. di approvare per le motivazioni contenute nella relazione istruttoria l'offerta della società partecipata AS2 srl a seguito di trattativa diretta sul MEPA nel portale "acquistinretepa" (Id. negoziazione 5889901), per l'importo netto di euro 22.900,00 oltre IVA 22% pari ad **euro 5.038,00** per un totale di **euro 27.938,00**;

3. di impegnare a favore della società partecipata "**Azienda Servizi Strumentali S.R.L.**", in sigla **AS2 s.r.l.**, con sede in Rovigo, via della Resistenza n. 4, codice fiscale e P.Iva 01396160291**,** la somma di **euro 27.938,00 Iva compresa**, nel modo seguente:
- quanto ad **euro 20.000,00** sul capitolo di spesa **1802010651**, denominato *"Manutenzione straordinaria Museo Grandi Fiumi",* codice finanziario U.2.02.01.10.008 *"Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico e artistico"*, del bilancio di esercizio 2025 (parte non ricorrente Avanzo di Amministrazione 2024, in virtù della Delibera di C.C. n. 78 del 01/10/2025) il cui utilizzo è stato autorizzato dal responsabile del servizio titolare del capitolo come da comunicazione agli atti dell'ufficio;
- quanto ad **euro 7.938,00**, sul capitolo **1801301390**, denominato *"Gestione e manutenzione, messa in sicurezza impianti Museo", codice finanziario* U.1.03.02.09.004 *"Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari"*, del bilancio di esercizio 2025;

4. di dare atto che il contratto con la società AS2 S.r.l. verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n, 82, mediante scambio di lettera commerciale;

5. di dare atto che sarà cura dell'Ufficio assegnatario dei beni acquistati con il presente provvedimento, comunicare l'elenco dettagliato degli stessi all'Ufficio Economato per la loro corretta inventariazione;

6. di evidenziare che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG **B980D1A434**;

7. di dare atto che è stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi di cui al capitolo di spesa 1802010651, da parte della Dirigente del settore LL.PP., acquisita agli atti dell'Ufficio Museo.

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a) sub 2, del D.L. n. 78/2009, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come,

peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 7, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

9. di dare atto che l'ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014, art. 1, co. 629) l'Istituto dello *split payment*, versando l'importo direttamente allo Stato l'imposta Iva;

10. di dare atto che il contratto del presente affidamento è esente da imposta di bollo come determinato dalla tabella A di cui Allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici;

11. di demandare al RUP**:**
 anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del medesimo decreto 36/2023;
 la pubblicazione e trasmissione delle risultanze della presente procedura e dei dati richiesti nella fase esecutiva del contratto, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 32, della Legge 190/2012.

12. di informare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale